

	ACCORDO-CONTRATTO	
	per la definizione di rapporti giuridici ed economici per l’elaborazione di un	
	progetto di sostegno alle famiglie e alla genitorialità – durata del progetto 3	
	anni. – CIG [9931969818]	
	Introduzione	
	Con il presente accordo si formalizza il rapporto di collaborazione pubblico-privato,	
	nella forma della co-progettazione per sviluppare sussidiarietà orizzontale, ex art 118	
	Cost.	
	Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono tenuti per legge, alla rendicontazione sociale del-	
	l’attività svolta, attraverso la redazione del bilancio sociale; sono tenuti, inoltre, a realiz-	
	zare sistemi per la valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli stessi, dato	
	che la valutazione dell’impatto sociale costituisce parte sostanziale del bilancio sociale	
	stesso.	
	La parte pubblica deve dare conto, annualmente e con proprio atto pubblico, degli esiti	
	prodotti dalla co-progettazione, in termini di impatto sociale conseguito, in conformità	
	alle stesse indicazioni valevoli per gli ETS (LRT 65/2020).	
	Tutto quanto per rendere paritario il rapporto pubblico-privato, valorizzandone il duali-	
	smo che implica unitarietà di intenti e di obiettivi, che si esplica attraverso strumenti	
	comparabili e reciproci di rendicontazione sociale e per riconoscere agli ETS il ruolo di	
	operare in stretta collaborazione con la parte pubblica ed in forma di “quasi-ammini-	
	strazione”.	
	CIG [9931969818]	
	L’anno duemilaventitre (2023), nel giorno e nel mese dell’ultima firma digitale apposta;	
	TRA	
	1	

	L'Azienda USL Toscana Centro , con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria	
	Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore SOS Dipartimentale	
	Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli in qualità di responsabile	
	dell'esecuzione del contratto (RES) delegata alla stipula, domiciliata per la carica presso	
	l'Azienda;	
	E	
	Villa Lorenzi , Organizzazione di Volontariato, con sede in Firenze, Via Pietro Grocco	
	n. 31 (FI), p.iva, c.f. n. 04088960481, nella persona del Legale Rappresentante pro	
	tempore Zaira Conti;	
	SI PREMETTE CHE	
	- con deliberazione del Direttore Generale n. 623 del 16.05.2023 è stato approvato un	
	avviso pubblico di <i>Manifestazione d'interesse rivolta a soggetti interessati alla sottoscrizione di</i>	
	<i>accordi contrattuali per la definizione di rapporti giuridici ed economici per l'elaborazione di un</i>	
	<i>progetto di sostegno alle famiglie e alla genitorialità.;</i>	
	- che l'Avviso di Manifestazione di Interesse è stato pubblicato dal 31.05.2023 al	
	16.06.2023;	
	- che, per la presentazione delle proposte di candidatura, è stato determinato il termine	
	del 16.06.2023 ore 13:00;	
	- che entro i termini di scadenza è pervenuto un solo progetto prot. n. 39839 del	
	16/06/2023 presentato da Progetto Villa Lorenzi, Organizzazione di Volontariato, con	
	sede in Firenze, Via Pietro Grocco n. 31 (FI), p.iva, c.f. n. 04088960481;	
	- a seguito di valutazione dei progetti presentati è stato selezionato il progetto dell'Asso-	
	ciazione Villa Lorenzi con la quale procedere alla sottoscrizione della convenzione e	
	aprire il Tavolo di co-progettazione;	
	2	

	Premesso altresì	
	- che la co-progettazione è un procedimento complesso volto a sviluppare sussidiarietà	
	orizzontale e a generare impatto sociale positivo;	
	- che il procedimento si sviluppa lungo tutta la durata della co-progettazione;	
	- che il Tavolo indirizza il procedimento attraverso il quale le parti costruiscono un ca-	
	nale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato e non	
	fondato semplicemente o soltanto su un rapporto sinallagmatico;	
	- che il Tavolo è il luogo dove ASL e i partner tracciano e condividono il percorso per	
	l'attuazione dei progetti di co-programmazione e co-pianificazione, secondo tappe e	
	modalità condivise;	
	- che il Tavolo è il luogo dove si condividono le modalità di monitoraggio e controllo	
	dell'attività, si definiscono i risultati attesi e gli indicatori di risultato;	
	- che il tavolo è il luogo dove si effettua la valutazione dell'impatto sociale;	
	il presente accordo-contratto, si riferisce alla parte ordinaria della gestione del servizio	
	ed è il primo di una serie di successivi accordi riguardanti la parte innovativa del	
	servizio, come da progetti di co-programmazione e di co-pianificazione.	
	Art. 1 - <u>Natura del presente Accordo-Contratto</u>	
	In linea col Parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018, l'avviso di manifestazione di in-	
	teresse per la co-progettazione, prevedeva che il servizio fosse prospetticamente svolto	
	dall'affidatario in forma onerosa, forma che ricorre in presenza anche di meri rimborsi	
	spese forfettari e/o estesi a coprire in tutto od in parte il costo dei fattori di produzione.	
	Il presente accordo ha pertanto titolo oneroso, ma non carattere meramente sinallagma-	
	tico, inteso come prestazione/controprestazione, in quanto l'impegno assunto dalle par-	
	ti è quello di ri-progettare il servizio ed i processi produttivi di salute, con risorse anche	
	3	

	private, in modo da generare benessere sostenibile ed impatto sociale positivo.	
	Art. 2 – <u>Oggetto dell’Accordo</u>	
	Con il presente Atto, le parti si accordano sulle modalità necessarie a garantire la gestio-	
	ne ordinaria del servizio. Le parti cominciano, al contempo, ad attivarsi per la realizza-	
	zione degli aspetti innovativi strettamente connessi alla gestione ordinaria del progetto,	
	per la realizzazione di quanto stabilito nell’Avviso, nel Progetto presentato e secondo	
	quanto condiviso nei Tavoli di coprogettazione.	
	Art. 3 – <u>Durata dell’Accordo</u>	
	La co-progettazione ha durata di 3 anni, periodo nel quale il presente accordo potrà	
	essere rivisto, in ogni suo aspetto per adattarlo al divenire della progettualità e a	
	variazioni di contesto che potranno verificarsi nel periodo di competenza.	
	Art. 4 – <u>Decorrenza dell’Accordo</u>	
	Il procedimento di co-progettazione prende avvio dalla data di decorrenza di questo	
	primo accordo-contratto, precisamente a far data dal 01.07.2023.	
	Art. 5 – <u>Parte economica</u>	
	Le risorse complessive di parte pubblica e finanziate dalla ASL sono pari ad €	
	210.000,00, iva esente, per l’intera durata dell’accordo.	
	Clausola di salvaguardia dell’occupazione: Villa Lorenzi assicura il vincolo di ricollocazione	
	del personale. Le risorse di parte pubblica coprono, in tutto o in parte, il costo dei	
	fattori produttivi necessari al servizio, comunque per intero il costo del lavoro riferito al	
	personale soggetto a salvaguardia o a quello corrispondente alla Descrizione del	
	Servizio.	
	Oneri della sicurezza per interferenza: gli oneri della sicurezza per interferenze sono stimati	
	nel DUVRI, e risultano pari ad € 0,00.	

	ricevimento della fattura. Resta fermo quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 105 comma	
	9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.	
	Art. 7 – Attività di monitoraggio e controllo	
	L'attività di monitoraggio e controllo avviene attraverso tavoli periodici di coprogetta-	
	zione.	
	Art. 8 – Organi di monitoraggio e controllo	
	Nel rispetto dei principi della co-progettazione, l'attività di monitoraggio e controllo av-	
	viene in modalità condivisa tra le parti. Le stesse condividono tempistiche, metodologie	
	e strumenti di rilevazione relativi al servizio. A tal fine la parte pubblica individua il	
	Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) nella persona della Dr.ssa Valeria Dubini	
	Direttore Attività Consultoriali e quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto la	
	dr.ssa Annalisa Ghiribelli, Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e So-	
	ciale Firenze ed Empoli. La parte privata partecipa all'attività di monitoraggio e con-	
	trollo tramite project manager, nella persona di Francesca Zatteri.	
	Art 9 - Garanzie	
	Villa Lorenzi consegna all'Azienda USL Toscana Centro, che le conserva in atti le poliz-	
	ze, a copertura del rischio per responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività	
	di cui al/alla fornitura/servizio di cui trattasi. L'affidatario si impegna a produrre, ad	
	ogni scadenza annuale della polizza, i certificati assicurativi che attestano il rinnovo della	
	garanzia per tutta la durata dell'appalto.	
	Art. 10 - Rapporti tra le parti	
	Rispetto delle norme di sicurezza: L'Azienda e il soggetto gestore promuovono la	
	cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pur in assenza di un	
	unico documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il soggetto gestore si farà	
	6	

	parte attiva e diligente nell'applicazione della normativa citata attivando l'eventuale e ne-	
	cessaria collaborazione con i singoli datori di lavoro Aziendali.	
	Trattamento dati: nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle	
	persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679	
	(GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali sarà effettuato	
	esclusivamente per le finalità specificate nel presente contratto. Il trattamento dei dati	
	da parte della ASL, quale Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di uf-	
	ficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizio-	
	ni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I	
	dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità o per il	
	periodo maggiore ove previsto da specifiche disposizioni normative. Il trattamento dei	
	dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici con la precisazione che l'e-	
	ventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca av-	
	verrà garantendo l'anonimato degli interessati. La comunicazione dei dati ad altri sog-	
	getti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regola-	
	mento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. L'Affida-	
	tario si impegna ed è obbligato a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitu-	
	tivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati personali che la ASL metterà a disposi-	
	zione per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, nonché tutti gli elabo-	
	rati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati. Con riferimento	
	al trattamento dei dati personali comunicati dalla ASL quale Titolare del trattamento al-	
	l'Affidatario, quest'ultimo sarà designato quale Responsabile del trattamento ai sensi	
	dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato al presente	
	contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il trattamento, come meglio	
	7	

	specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del	
	Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9,	
	par. 1 del medesimo regolamento.	
	Spese per la registrazione: il presente accordo/contratto è soggetto a registrazione in	
	caso d'uso; le eventuali spese di registro sono a carico della ditta aggiudicataria. Le spese	
	contrattuali di bollo sono a carico dell'affidatario, salvo esenzione.	
	Disposizioni ulteriori: l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla ASL ogni variazione	
	della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento	
	inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.	
	Domicilio delle parti: per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio	
	domicilio presso le rispettive sedi legali.	
	Codice di comportamento: l'affidatario si impegna, con la sottoscrizione del presente	
	atto, ad osservare gli obblighi di cui al D.P.R n.62 del 16.4.2013 - Codice di comporta-	
	mento - il quale all'art. 2 prevede l'estensione degli obblighi previsti nel Decreto stesso	
	a tutti i soggetti che collaborano con la P.A.	
	Dichiarazione Antipantouflage: l'affidatario dichiara espressamente che la conclusio-	
	ne del contratto avviene nel rispetto di quanto disposto al comma 16 ter dell'art. 53 del	
	D. Lvo n. 165/2001 e sottoscrive l'autocertificazione che costituisce documentazione	
	agli atti del presente contratto	
	Foro competente: per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si	
	conviene che il Foro competente esclusivo è quello di Firenze.	
	Per ASL Toscana Centro:	
	Direttore SoSD Servizi Amministrativi Territorio e Sociale Firenze ed Empoli Dr.ssa	
	Annalisa Ghiribelli	
	8	

[illegible]